

12/10/02 15-3-02

come

PRINCIPI GENERALI

Capo I

Ruolo e finalità del Comune

Art. 1 -

Ambito normativo

1. Il presente Statuto è articolato in n° 8 Titoli e n° 94 articoli in successione progressiva ed è adottato dal Comune di Piana degli Albanesi secondo i principi *dettati dalla legge vigente*.
2. Il Comune di Piana degli Albanesi è Ente Locale Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
3. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Regionale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Province e Comuni, della partecipazione popolare anche attraverso l'esercizio del diritto d'udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
2. Il Comune, nel rispetto della legge e dello Statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 3

Territorio, gonfalone, stemma e Santo Patrono

1. Il Comune nei suoi atti e nel sigillo è identificato con la denominazione "Comune di Piana degli Albanesi" - "*Bashkia e Horës së Arbëreshëvet*", e con il suo stemma.
2. Il Comune ha sede legale nella casa comunale attualmente sita in Via P. Togliatti,
3. Il territorio comunale è delimitato come da planimetria allegata al presente Statuto.
4. I Santi Protettori di Piana degli Albanesi sono: la Madonna Odigitria (2 Settembre), San Demetrio (26 Ottobre) e San Giorgio (23 Aprile). La festa di San Giorgio costituisce festa del Patrono per tutto il territorio comunale; in questa data gli uffici pubblici e le scuole resteranno chiusi.

5. Il Comune di Piana degli Albanesi ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, storicamente in uso, che si allegano in riproduzione al presente Statuto.
6. Il Gonfalone è un drappo rettangolare a fondo azzurro con al centro un tondo ornato di ricami in oro riproducenti la scritta in latino "Civitas Nobilis Planæ Albanensium" e caricato dello stemma.
7. Lo stemma, ricamato con fili di seta di colore giallo in varie tonalità, raffigura un'aquila bicipite ad ali spiegate con le teste coronate e sormontate da una stella a sei punte e con tre spighe di grano in ciascuna zampa.
8. L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stesso ad Enti ed Associazioni *sono autorizzati dal Sindaco con proprio provvedimento* .
9. Il Gonfalone e lo stemma possono essere modificati con deliberazione consiliare approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art .4

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura, unitariamente, gli interessi della propria Comunità, ne promuove l'equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale della città, attraverso la valorizzazione integrata delle risorse, il progresso civile e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Il Comune ispira, in coerenza ai valori costituzionali, la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale.
3. Il Comune qualifica la propria attività amministrativa politica e sociale, sulla base dell'autonomia, dell'efficienza, dell'imparzialità e della trasparenza.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati assicurando la partecipazione di tutti i cittadini, nello spirito e nel rispetto della collegialità, delle forze economiche imprenditoriali, sindacali e sociali all'attività amministrativa.
5. Cura il costante ed ordinato progresso civile, culturale e materiale della collettività nonché la conservazione, la divulgazione e lo sviluppo dei propri valori morali e culturali, laici e religiosi.
6. Nell'ambito delle proprie competenze attua la tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute e del territorio.
7. Il Comune fonda la propria attività di rilevanza sociale sui valori della solidarietà verso tutti e in particolare verso le fasce sociali più deboli e verso ogni forma di diversità sociale attuando azioni concrete per il superamento di ogni marginalità.
8. Il Comune promuove azioni e strumenti per realizzare il diritto alle pari opportunità da parte di entrambi i sessi.
9. Il Comune mette in atto ogni iniziativa di raccordo sociale, economico e culturale con i propri cittadini emigrati.

10. Il Comune promuove la riappropriazione della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso il recupero, la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio etnico linguistico, culturale ed artistico.
11. Le finalità di cui al presente articolo trovano adeguata illustrazione negli articoli successivi.

Art 5

Partecipazione

1. Il Comune riconosce la partecipazione dei cittadini delle forze sociali ed economiche come valore fondamentale della vita della Comunità.
2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini secondo i principi stabiliti dalla Costituzione Repubblicana nelle forme stabilite dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Il Comune riconosce quale presupposto della partecipazione la più ampia informazione su programmi, decisioni e provvedimenti comunali. Il Comune promuove e adotta tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.

Art .6

Pari opportunità

1. Il Comune garantisce l'esplicazione della personalità e la pari dignità ad entrambi i sessi, adotta azione positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
2. Il comune assicura la presenza di donne ed uomini negli organi collegiali del comune, giunta e consiglio, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

Art.. 7

Sviluppo economico

1. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità e la valorizzazione delle risorse umane e materiali, ambientali, storiche, culturali etc. sia direttamente sia attraverso la opportuna collaborazione con enti e società, associazioni e cooperative operanti nel territorio.
2. Ai fini di cui al comma precedente il Comune si dota di tutti gli strumenti conoscitivi idonei e promuove studi e ricerche periodiche in stretta collaborazione con l'Università e con Enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

Art. 8

Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi di piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia Regionale, il Comune promuove ed acquisisce, per ciascun obiettivo, l'apporto dei

sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le libere forme associazionistiche, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, auspicandone la collaborazione.

Art. 9

Gestione servizi pubblici

1. Il Comune, ad esclusione dei servizi riservati all'ente in via esclusiva dalla legge, può disporre la gestione dei servizi:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nelle ipotesi previste dall'art. 116 del D. Lgs. N. 267/2000.

Capo II

Tutela della Persona e del Territorio

Art. 10

Principi generali

1. Il Comune privilegia la prevenzione come metodo di intervento ed assume come valori-guida la libertà, la giustizia, la pace e la non violenza; la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata; la famiglia, nelle forme in cui si costituisce, come unità di base nella quale si esprime il cittadino.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il benessere psicofisico dei cittadini, la tutela della salubrità e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela della vita umana, il rispetto e la valorizzazione della persona anziana.

Art. 11

Diritti dei minori

1. Il Comune è fortemente impegnato nella tutela dei diritti enunciati nella "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Bambino" garantendoli ad ogni bambino senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica del bambino stesso o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro nazione di origine, etnica o sociale, dalla loro incapacità o da ogni altra circostanza.
2. Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti a garantire al bambino il diritto:
 - a. alla vita;
 - b. al nome;
 - c. alla famiglia;
 - d. alla libertà di espressione;
 - e. alla libertà di pensiero, di coscienza e di relazione;
 - f. alla istruzione
 - g. alla libertà di associazione;
 - h. al gioco.
3. Il Comune adotta ogni misura e provvedimento per tutelare il bambino contro ogni forma fisica o mentale di violenza, di oltraggio o brutalità, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamento, compresa la violenza sessuale.

Art.12

Solidarietà Sociale

1. Il Comune opera, attraverso una corretta programmazione, per l'attuazione di un efficiente e qualificato servizio di solidarietà sociale, al fine di superare le diseguaglianze e tutte le forme di svantaggio e di emarginazione.

Art. 13

Tutela delle "Diversità"

1. Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione dei soggetti affetti da deficit organici o funzionali e portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2. Interviene per il superamento di tali limitazioni al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione di una normale vita di relazione e di un corretto rapporto tra il soggetto ed il suo ambiente.
3. Si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per:
 - a) realizzare un fattivo rapporto di collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
 - b) assicurare la prevenzione e, ove possibile, eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;
 - c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, evitando la istituzionalizzazione attraverso il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente familiare e/o sociale;
 - d) assicurare alla famiglia del disabile l'informazione di carattere sanitario e sociale e un adeguato sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
 - e) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni di volontariato, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e la cura degli handicap e la riabilitazione e l'inserimento sociale, nella scuola, e nel mondo del lavoro di chi ne è colpito.
 - f) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
 - g) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla Legge 5 Febbraio 1992 n° 104 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14

Pace e non violenza

1. Il Comune - in conformità ai principi costituzionali e alle norme che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici -, riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli.
2. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali ed educative, di ricerca, di cooperazione, di informazione, tutte finalizzate alla pacifica convivenza comunitaria.
3. Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative a sostegno della pace proposte dalle istituzioni culturali religiose e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 15

Diritto all'ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, anche attraverso una coerente programmazione e gestione territoriale.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente per eliminare ogni causa di inquinamento atmosferico e acustico, del suolo e delle acque nel rispetto delle leggi nazionali, regionali e comunitarie.
3. Il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di cittadini costituite a tutela dell'ambiente e del territorio.
4. L'ambiente salubre è bene immateriale, non riducibile alla somma dei beni singoli che lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarità individuale e di organismi di tutela di interessi diffusi, il Comune si fa promotore di ogni azione a tutela dell'ambiente e del territorio.
5. Il Comune applica nei suoi atti il criterio di valutazione della compatibilità ambientale e promuove anche azioni concrete per il risanamento ambientale del territorio.

Art. 16

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico artistico ed archeologico garantendone la fruizione da parte della collettività.
2. Il Comune tutela altresì il patrimonio boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria importanza economica ed ambientale, che va protetto secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentire la massima fruibilità da parte dei cittadini e attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boscate, lacustri e sorgive.
3. Il Comune riconosce che la tutela del lago di Piana degli Albanesi, rappresenta fattore imprescindibile per la salvaguardia del territorio ed elemento fondamentale di sviluppo per la collettività

Art.17

Tutela e valorizzazione della lingua e della cultura

1. Piana degli Albanesi è una comunità di origine albanese. La lingua Albanese e la cultura, il patrimonio artistico e religioso ne costituiscono gli aspetti conservativi, peculiari e l'identità stessa della Comunità.
2. In conformità ai principi accolti dalla Comunità nazionale ed internazionale (UNESCO, Comunità Europea) ed in base allo spirito e alla lettera della Costituzione Repubblicana, il Comune si propone di tutelare, promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni locali con particolare riguardo a quelle rappresentate dal rito greco-bizantino.
3. Il Comune promuove e favorisce con impegno e con ogni mezzo la diffusione, la valorizzazione e l'insegnamento scolastico della lingua e della cultura "arbëreshe" intesa quale fondamentale strumento di identificazione della comunità.

4. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze promuove, organizza e sostiene, anche finanziariamente, ogni intervento previsto dal precedente comma del presente articolo.
5. Il Comune coordina la propria attività, in questo ambito, con l'Eparchia di Piana degli Albanesi, con gli Istituti di Lingua e Letteratura Albanese presenti negli Atenei nazionali, con i Comuni albanofoni ed alloglotti d'Italia e le loro organizzazioni, con le associazioni culturali all'uopo costituite e con tutti gli Enti ed Istituzioni, in particolare quelle scolastiche, operanti nel territorio.
6. Il Comune, in collaborazione con le comunità italo-albanesi propone iniziative allo Stato alle Regioni e alla Provincia per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche sancita dalla Costituzione, *dalle Leggi nazionali e regionali vigenti*. Si impegna, inoltre, a sostenere le Associazioni per la difesa delle minoranze, della loro lingua e della loro cultura operanti in ambito locale, regionale, statale ed internazionale.
7. Il Comune è impegnato a stabilire, nel rispetto dei protocolli internazionali, rapporti di interscambio culturale con le istituzioni della Repubblica di Albania e del Kosovo nella ex Jugoslavia e le altre comunità albanesi presenti in ambito europeo ed internazionale.
8. Nel territorio del Comune è adottato l'uso bilingue (Italiano e Albanese) nella toponomastica con lo spirito di sottolineare la specificità etnico-linguistica albanese.
9. È garantito nei rapporti con l'Amministrazione comunale l'uso orale della lingua albanese, mentre l'uso scritto *può essere* disciplinato da apposito regolamento.

Art.18

Promozione dei beni culturali e del turismo

1. Il Comune riconosce alla cultura la forza di valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità.
2. Al tal fine il Comune tutela il patrimonio artistico e culturale, la lingua, il costume, le tradizioni locali; ne promuove lo sviluppo e predispone le misure e le strutture necessarie per la loro fruizione.
3. Promuove ogni attività rivolta alla fruizione turistica dei beni culturali, artistici ed ambientali. A tal fine pone particolare attenzione alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle attività promozionali connessi.

Art. 19

Promozione delle attività sportive e ricreative

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico quale strumento idoneo per la prevenzione delle devianze giovanili e per la gratificazione e qualificazione sociale di ogni cittadino.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune istituisce appositi organismi consultivi e favorisce l'istituzione di enti e associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.

3. Le modalità d'uso delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso di enti ed associazioni alle sole spese di gestione, tranne nei casi in cui è prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

Art. 20

Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione con particolare attenzione per gli interventi di edilizia economica, popolare e convenzionata miranti alla risoluzione del problema abitativo per le fasce sociali più bisognose. A tal fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo la fruizione abitativa permanente della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità o di eventi ritenuti dannosi per la collettività favorendo ed incentivando forme di collaborazione volontaria.
6. Promuove azioni per uno sviluppo organico dei beni demaniali mediante possibili accorpamenti, permuta ed acquisti, o, nel caso, mediante legittimazione o affrancatura del suo territorio.
7. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.

TITOLO SECONDO

ORGANI DEL COMUNE

Capo III

Il Consiglio Comunale

Art. 21

Gli organi elettivi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
2. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, capo dell'Amministrazione comunale, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statali.
4. Il Sindaco nomina la Giunta, organo collegiale di governo con funzioni di indirizzo politico ed amministrativo.

Art. 22

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale dura in carica 5 anni, è composto da n. 15 consiglieri; la sua elezione è disciplinata dalle disposizioni e dalle norme delle Leggi regionali vigenti.
2. La qualità di consigliere si acquista con la proclamazione, ovvero, in caso di surroga, con l'adozione della relativa deliberazione.
3. Il Consiglio Comunale espleta la sua funzione sino alla elezione del nuovo e si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione di atti urgenti ed improrogabili.

Art. 23

Adempimenti del Consiglio Comunale neo eletto

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione, nel suo seno, di un Presidente, per la cui elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge altresì il Vice Presidente secondo le medesime modalità.
2. Nella stessa seduta vengono individuati i gruppi consiliari e vengono nominati i relativi capigruppo e vice capigruppo.
3. Nella stessa seduta o in quella successiva vengono eletti i componenti delle commissioni istituzionali permanenti. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 24

La Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale, ne garantisce il buono andamento, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Il Presidente, altresì, ha diritto ad una sede nel palazzo municipale con adeguato personale e mezzi tecnici. Su richiesta del presidente del Consiglio, il Responsabile della Direzione competente adotta i provvedimenti di spesa necessari per consentirgli l'esercizio delle funzioni istituzionali.
3. Il presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Su iniziativa del Presidente del Consiglio è convocata periodicamente una conferenza congiunta tra i capigruppo consiliari e la giunta. Nel corso della stessa, il Sindaco e gli assessori danno notizia dell'attività svolta e di quella programmata, nonché definiscono le linee programmatiche del piano triennale delle OO.PP.

Art. 25

Norme di funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio disciplina con apposito Regolamento: a) lo svolgimento dei propri lavori; b) le modalità e le forme dell'esercizio dei diritti dei Consiglieri Comunali; c) l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni permanenti temporanee e/o speciali; d) la gestione di tutte le risorse finanziarie, i servizi e le attrezzature attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione; e) il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, è presieduto dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. La prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del Presidente.

5. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e urgenti del Consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali.
7. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, da consegnare almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima per le sedute urgenti, spetta al Presidente.
8. L'ordine del giorno deve contenere gli adempimenti previsti dalla legge o dalla Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco
9. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il Sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
10. Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del Consiglio, se non iscritto all'O.d.G. ed i relativi atti messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima, o nei casi d'urgenza, ventiquattro ore prima.
- 11.1 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità stesse. La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute è meglio disciplinata con il regolamento di cui al 1° comma.

Art. 26

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.
2. Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, la quale vi attribuisce una competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:
 - a) atti istituzionali: Statuto; costituzione e modificazione di forme associative; convenzioni fra Comuni e quelle fra Comune e Provincia; istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
 - b) atti di normazione: regolamenti, fatta eccezione per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) atti di programmazione e di indirizzo: Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, programmi di opere pubbliche; piani territoriali ed urbanistici; programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi; i pareri da rendere nelle dette materie; indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - d) atti di gestione: assunzione diretta di pubblici servizi; costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, la

partecipazione dell'ente a società di capitale; l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

e) atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio: bilanci annuali e pluriennali; variazioni di bilancio; storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio; conti consuntivi; istituzione e ordinamento dei tributi; disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; contrazione dei mutui e di emissione di prestiti obbligazionari; spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, con esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo ed alla locazione di immobili; autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture, anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge, sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti del Comune.

3. Ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.
4. Il Consiglio Comunale partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
5. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune.

Art. 27

Gruppi consiliari, capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Il regolamento *prevede* la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 28

Consiglieri Comunali- Status ed attribuzioni

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. L'indennità spettante a ciascun consigliere per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni è stabilita dalla legge e dal Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del Consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.
3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Le modalità e le forme dell'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

4. Nell'esercizio del diritto di iniziativa può chiedere, unitamente a un terzo dei consiglieri in carica, la convocazione del Consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
5. È tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità e l'opportunità.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto e delegittimano immediatamente i consiglieri che le rassegnano. Qualora siano presentate per iscritto, il Presidente le comunica al Consiglio per la surrogazione. Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso della seduta, le stesse hanno effetto immediato nei confronti del consigliere, e non ostacolano la prosecuzione della seduta, a meno che non comportino il venire meno del numero legale.
7. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero essere successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.

Art. 29

Decadenza dei Consiglieri Comunali

1. Verso i Consiglieri Comunali che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio Comunale, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di Consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
2. Avverso il procedimento di decadenza avviato dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale, il Consigliere può far valere le proprie ragioni:
 - a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
 - b) quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta

La dichiarazione giustificativa va trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del Consiglio Comunale come punto unico all'O.d.G.

3. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del Consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Il Consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
4. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno dieci giorni alla riconvocazione del Consiglio Comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 3.

5. Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.

Art. 30

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce, ai sensi dell'art.23 comma 2 del presente Statuto, Commissioni consiliari permanenti nominate nel proprio seno con funzioni consultive e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio Comunale. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni Commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
3. La Presidenza delle Commissioni consiliari di cui al comma 2, aventi funzioni di controllo e garanzia, ove istituite, è attribuita ad un consigliere di minoranza.

Capo IV

Il Sindaco

Art. 31

Elezione

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il procedimento per la sua elezione, le condizioni di eleggibilità, le incompatibilità e le cause di incandidabilità sono regolati dalla normativa vigente.
3. Il Sindaco dura in carica *cinque* anni e presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.

Art. 32

Competenze, attribuzioni, poteri del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che non sono specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede alla nomina dei responsabili delle Direzioni, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i poteri stabiliti dalla normativa vigente, nonché del presente Statuto e dai Regolamenti afferenti.
2. Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito Albo regionale e può nominare il Direttore Generale stipulando apposita convenzione con altri comuni. Può conferire e revocare al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale quando non è stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore.
4. Nomina i componenti del Nucleo di Valutazione sulla base di quanto disposto dalla legge e dall'apposito regolamento.
5. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
7. Il Sindaco può esercitare le sue funzioni attraverso l'istituto della delega di competenze agli Assessori, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
9. Il Sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al

pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

10. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamento.
11. Oltre alle competenze inerenti la veste di Capo dell'Amministrazione, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale.
12. In qualità di Ufficiale di governo, il Sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un Assessore o Vice-Sindaco per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
13. Quale Ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
14. Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
15. Provvede altresì, alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati.
16. Per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarico a tempo determinato che non costituisce rapporto di pubblico impiego ad un massimo di due esperti dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetti non provvisti di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
17. Le nomine fiduciarie demandate ai Sindaci decadono nel momento della cessazione del mandato del Sindaco.
18. Adotta provvedimenti di mera esecuzione di precedenti deliberazioni. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e, per il principio della trasparenza amministrativa, vengono pubblicati con le modalità previste dalla Legge Regionale.

Art. 33

Vice Sindaco e Assessore anziano

1. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice-Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice-Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età .

Art. 34

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta Comunale.

Capo V

La Giunta Municipale

Art. 35

Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero minimo di quattro e massimo di sei Assessori.
2. Il Sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta scegliendone i componenti fra i Consiglieri del Comune ovvero tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio comunale e alla carica di Sindaco. Il Sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la Giunta composta dagli Assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. Nella formazione della Giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
3. La durata della Giunta è fissata in *cinque* anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica al Consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
4. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale e di Sindaco che debbono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
5. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Il Consigliere comunale che sia stato nominato Assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di Assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di Assessore comunale con quella di componente della Giunta Regionale.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al secondo grado, del Sindaco.
7. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori, con apposito provvedimento, determinate attribuzioni. Il Sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso egli deve, entro quindici giorni,

fornire al Consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il Consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di componenti della Giunta.

8. Gli atti di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo ed all'Assessore Regionale degli Enti Locali.
9. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del Commissario Straordinario, il Vice-Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 36

Ruolo

1. La Giunta è l'organo collegiale di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esercita unitamente al Sindaco attività di promozione e di iniziativa nei confronti del Consiglio Comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso Consiglio.
5. Ogni sei mesi il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
6. Il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 37

Funzionamento della Giunta ed attribuzioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco, ed in caso di assenza del Vice-Sindaco o di impedimento in successione il componente della Giunta più anziano di età), che stabilisce l'O.d.G. tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Sindaco, sentita la Giunta.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
4. Gli Assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art. 140 del codice penale.

5. La Giunta ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:
- a) acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;
 - b) contributi;
 - c) assunzioni, stato giuridico ed economico del personale;
 - d) indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
 - e) nomina di tecnici e professionisti esterni;
 - f) storni di fondi tra capitoli appartenenti ad una stessa rubrica del bilancio e prelievi dal fondo di riserva;
 - g) programma triennale del fabbisogno del personale;
 - h) Piano Esecutivo di Gestione;
 - i) autorizza le transazioni;
 - j) Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
6. Ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.
7. Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva, alla Giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del Consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di gestione e di indirizzo politico-amministrativo.
8. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti. La giunta non può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale.
9. Gli Assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri comunali in presenza del Segretario Comunale, che redige il processo verbale. Gli Assessori che rifiutano di prestare giuramento, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Art. 38

Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte.

Scoglimento e decadenza del Consiglio comunale.

1. Qualora nel corso del mandato, il Sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo.
2. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo. Nelle ipotesi di dimissioni dalla carica, compete al Segretario Comunale la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al Consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo e all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.